

Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Vi sorvegliamo | Noi, inattuali

Nel nostro ultimo numero del giornale titolavamo il fondo "Ed ora i fatti"; ci pare sia giunto il momento di approfondire questo discorso.

Il primo grosso problema che il Governo ha dovuto affrontare è stato senza dubbio quello relativo alla RAI-TV e ci pare di poter affermare che un buon compromesso fra le varie posizioni all'interno della coalizione di governo sia stato raggiunto; rimaniamo ovviamente in attesa degli ulteriori sviluppi, ma sicuramente — ecco il dato politico rilevante — il risultato di cambiare il Consiglio d'amministrazione costituito dai cosiddetti professori è un fatto positivo, perché consente di voltar pagina in un settore così delicato ed importante qual è quello dell'informazione.

L'allarme lanciato dai soliti spodestati secondo i quali così facendo Berlusconi gestisce, oltre alle proprie, anche le TV di Stato, riteniamo siano favole per gonzi. Ma per tornare al problema (RAI-TV) diciamo che si è solo all'inizio, che è necessario passare alla seconda fase e procedere a ristrutturare all'interno tutta l'azienda RAI-TV azzerando molti degli attuali dirigenti che spesso sono personaggi lottizzati e quindi fedeli esecutori di direttive tendenti a fare dell'informazione "guidata".

Il cambiamento in questo ed in altri settori potrà essere assicurato solo se si avrà la forza di procedere ad un'operazione radicale; niente epurazioni, nessuna esecuzione sommaria, ma ristabilimento di autentici valori umani e professionali

Diciamo questo perché purtroppo vediamo ogni giorno personaggi (ex politici, alti funzionari, portaborse) che cercano in tutti i modi di riciclarsi; alcuni lo hanno già fatto, altri aspettano che passi la bufera, per farlo. Questi tentativi vanno respinti con fermezza, non è possibile essere indulgenti verso costoro, che sono colpevoli (direttamente o indirettamente, per aver fatto o taciuto) di aver ridotto, specie nel pubblico impiego, l'immagine dello Stato in pezzi. Costoro dovrebbero essere chiamati alla sbarra per restituire con gli interessi quanto hanno rubato, oltre


che rispondere penalmente dei reati commessi.

E' evidente che il loro tentativo di riciclarsi politicamente va respinto prima di tutto sul piano morale anche se vi sono purtroppo nella maggioranza governativa forze che vorrebbero, per miopia politica, assecondare questo disegno, pensando di ricavare un utile più o meno immediato; noi rimaniamo comunque dell'avviso che ciò sarebbe un vero e proprio suicidio politico.

In ogni settore del pubblico impiego (Ministeri ed

Agostino Scaramuzzino

(continua in quarta pagina)



Segnali

Troppo divertente! La gente dentro il Palazzo (a visitare i luoghi consacrati della democrazia istituzionale), gli ex deputati fuori (a meditare sulle straordinarie novità della seconda Repubblica): apprendiamo dalla stampa che il Presidente Pivetti, con uno di quei tratti di carattere e di stile, che le sono propri e che non hanno mancato di colpire favorevolmente l'opinione pubblica, sta esaminando il modo di ricondurre l'uso dei servizi della Camera ai legittimi titolari (gli attuali deputati); escludendone coloro (gli ex) che pensano di avere così ben meritato dalla patria durante le passate legislature da rimanere per tutta la vita a carico dei cittadini anche per le minute spese. Non sarà molto, e certo ci si aspetta qualcosa di più dalle forze cui va il merito di aver scardinato il sistema, ma, tanto per cominciare, non sarebbe davvero male questo segno di discontinuità nei confronti di personaggi che il senso comune avverte, tutto sommato, come dei reperti archeologici.

Ci permettiamo di avanzare una proposta che sottoponiamo alla cortese attenzione del Presidente della Camera.

In occasione della revisione della normativa che disciplina le pensioni e che riguarnerà tutti i lavoratori, sarebbe opportuno tener conto anche di quelle degli ex deputati. Si raggiungerebbe così un duplice scopo: far capire agli ex onorevoli che ormai lo sono a tutti gli effetti, e dare al cittadino la certezza che il diritto o il sacrificio in democrazia è uguale per tutti.

Dobbiamo confessare apertamente che tanto siamo convinti della giustizia della scelta di rinnovare il sistema elettorale italiano (non certo per le virtù miracolistiche del maggioritario, come sembrano pensare alcuni ingenui, in buona/mala fede, ma perché niente altro finora aveva potuto scuotere l'elettorato dall'abituale palude) quanto siamo disgustati dai vari modi in cui — con zelo degno di miglior causa — si tenta di applicare la fortunata formula dell'"o di qua o di là" al campo della cultura. E ciò non solo perché, se si tratta di "intellettuali", anche "di destra", questi spesso sono "soubrettes", magari alla fine folgorati da crisi mistiche o simili, ma perché crediamo che la realtà dello spirito (che, come è noto, "soffia dove vuole") sia troppo ricca per essere costretta in formulette contingenti o asserita ad idiosincrasie o "tics" del primo giornalista o professore di passaggio.

Ci inducono a queste riflessioni i presenti anniversari, di Gentile e di Evola "in primis" e — su un piano minore — la ristampa anastatica di "Primato" di Bottai: celebrazioni che hanno visto, in genere, l'affollarsi di relatori provenienti dalle più disparate parti politiche e che hanno mostrato come le istanze più vive della cultura del Novecento italiano non possano essere vissute con spirito di parte.

Sono mondi mentali, quelli degli autori commemorati, che non totalmente si compenetrano; non stiamo banalmente dicendo di Gentile e di Evola, ma più precisamente di Gentile e Bottai. Chi osservi attentamente la "Carta della Scuola" vedrà la forte sterzata impressa alla struttura elitaria del sistema scolastico, studiato negli anni Dieci e Venti del secolo, in quello scorcio degli anni Quaranta; e tuttavia l'osservatore non potrà non riconoscere che in quegli stessi anni viene a maturazione in Gentile il percorso nuovo e sovversivo di "Genesi e struttura della società": appare del tutto evidente che si sta ponendo mano allo stesso problema, la nazionalizzazione delle masse, come istanza eminentemente pedagogica. Ci sembra chiaro quindi che il vero nodo di questa cultura non sta nel suo definirsi — o nel definirla noi, con vieta terminologia borghese — di destra, di sinistra o perfino di centro, ma nel suo strenuo confrontarsi con la categoria della modernità e nell'uscirne vincente. Lezione valida anche per la fase postmoderna e postfascista. Lezione valida a comprendere

anche l'esperienza evoliana nella sua folgorante sintesi di anarchismo e gerarchie dell'essere, di quell'Evola presente in questi giorni con i quadri dadaisti alla mostra di Valle Giulia, di quell'Evola non amichevolmente ricondotto da Spirito, in un saggio po-

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al salario

C.U.S.I.

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

co noto, alle comuni istanze idealistiche.

Nel presente momento di successo politico della nostra area culturale — e nel solco del precetto "non rinnegare, non restaurare" — sembrerebbe quindi altrettanto privo di senso voler sbaraccare tutto quello che da quel passato fattualmente discende, anche in termini culturali, quanto imbalsamarne il culto, come se non si fosse convinti che buona parte di quel passato ha compenetrato le strutture dell'attuale vivere civile.

E' per questo motivo che guardiamo con qualche apprensione alla prossima vicenda della riforma della scuola secondaria superiore: da un lato vediamo, in ambienti cattolici troppo vicini ad Alleanza Nazionale, un desiderio di rivalsa sulla scuola gentiliana a postuma vendetta sullo stato unitario, come se l'attualismo fosse causa e non prodotto della secolarizzazione; ambienti che certamente preferiscono confrontarsi con dimensioni positivistiche-materialistiche, perché re-

Lucia Marrone

(continua in quarta pagina)

DISPOSIZIONI

DECRETO INTERMINISTERIALE n. 130 del 15 aprile 1994: "Rideterminazione del rapporto medio alunni/classi per gli anni scolastici 1994/95 e 1995/96".

Art. 1.

1. Il piano pluriennale di ridefinizione del rapporto tra allievi e classi nei diversi gradi di istituti di istruzione, approvato con la direttiva interministeriale 15 ottobre 1992, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, già integrato dalla ulteriore direttiva del 24 settembre 1993, è riformulato per gli anni scolastici 1994-'95, in esecuzione dell'art. 4, comma 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, elevando gradualmente lo stesso rapporto, a livello nazionale, a 20 alunni per classe, nell'arco del triennio 1993-1995.

Art. 2.

1. L'obiettivo prioritario del piano resta la progressiva riduzione del ricorso a supplenze e della sostituzione del personale di ruolo che cessa dal servizio, mediante la razionalizzazione dell'impiego dello stesso personale e delle risorse strutturali e strumentali a disposizione del sistema formativo; nell'allegata tabella A sono indicate le riduzioni del numero delle classi, delle dotazioni organiche di personale cessato dal servizio, accertate nell'anno scolasti-

co 1993-'94 e previste, con graduale decremento, negli anni scolastici 1994-'95, 1995-'96, per effetto congiunto della diminuzione delle nascite e dell'innalzamento del rapporto medio alunni-classi.

Art. 3.

1. Con le alleghe tabelle 1, 2, 3 e 4, sono fissati i rapporti medi provinciali tendenziali per i diversi gradi di scuole in base ai corrispondenti valori accertati per l'anno scolastico 1992-'93 immediatamente precedente il triennio di riferimento, e per l'anno scolastico 1993-'94, ed alla previsione sulla consistenza della popolazione scolastica, con riguardo anche agli alunni portatori di handicap, fino all'anno 1995-'96, al grado di densità demografica di ciascuna provincia, alla distribuzione della popolazione tra i Comuni di ogni circoscrizione provinciale, all'ampiezza demografica media degli stessi comuni, alle caratteristiche geo-morfologiche del territorio e alle condizioni socio-economiche delle singole province, secondo gli indicatori esposti nell'allegata tabella "B".

2. E' attribuita ai Provveditori agli Studi, sentiti gli enti locali

competenti per territorio e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'applicazione degli standard di riferimento e dei criteri generali appresso indicati, nella costituzione delle sezioni di scuola materna statale e delle classi nelle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria, di primo e secondo grado, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, con la flessibilità e gradualità rese necessarie dalle diverse finalità formative, tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche. Nel commisurare ai rapporti provinciali medi tendenziali, fissati nelle annesse tabelle 1, 2, 3 e 4, il numero delle classi e sezioni previste, saranno, altresì, tenute nella dovuta considerazione le esigenze e i disagi che possano determinarsi in relazione a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole, fermo restando, comunque, l'obbligo di raggiungere, con l'anno scolastico 1995-'96, il rapporto medio complessivo, a livello nazionale, indicato al precedente art. 1.

Art. 4.

1. Al fine di raggiungere il rapporto provinciale medio tra alunni e classi fissato nell'allegata tabella 2, saranno riesaminati ed aggiornati i piani provinciali di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, procedendo ai possibili accorpamenti di plessi scola-

le 3 e 4 i Provveditori agli Studi, sentiti gli enti locali competenti, proporranno al Ministero della Pubblica Istruzione accorpamenti di scuole viciniori o soppressioni di sezioni staccate che presentino rilevanti decrementi del numero di alunni iscritti, o classi di consistenza notevolmente inferiore ai predetti rapporti, con il piano provinciale di razionalizzazione degli insediamenti scolastici redatto ai sensi della legge 6 ottobre 1988, n. 426; restano ferme le competenze attribuite alla Regione Siciliana e alle Province autonome di Trento e Bolzano, dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti, in materia di istituzione, fusione, aggregazione e soppressione di istituti di istruzione, scuole, sezioni staccate, sedi coordinate e plessi scolastici.

Art. 5.

1. Il piano sarà riesaminato e aggiornato, per l'anno scolastico 1995-'96, sulla base delle eventuali osservazioni degli enti locali interessati, richieste dai Provveditori agli Studi, dei risultati conseguiti nell'anno scolastico 1994-'95 e degli ulteriori elementi di valu-

stici sotto-dimensionati, in relazione agli standard qualitativi e quantitativi, in relazione agli standard qualitativi e quantitativi desumibili dalla legge citata, sentiti preventivamente gli enti locali competenti.

2. Per assicurare il graduale adeguamento ai rapporti tendenziali medi provinciali tra alunni e classi stabiliti nelle alleghe tabelle eventualmente acquisiti, fermo restando l'obiettivo indicato nell'art. 1.

Art. 6.

1. Con il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, emanato in pari data, di concerto con il Ministro del Tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 ottobre 1988, n. 426, sono determinati i criteri generali e i parametri sulla formazione delle classi; lo stesso decreto è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi indicati nel piano ed alla verifica del conseguimento degli stessi.

Il Ministro della pubblica istruzione

Il Ministro del Tesoro

Il Ministro per la funzione pubblica

Nell'impossibilità di pubblicare i testi coordinati dell'OO.MM. 179 (personale docente) e 180 (A.T.A.) limitiamo la pubblicazione al D.M.n. 178 del 31 maggio 1994 (trasmesso con C.M. n. 194 dell'11 giugno 1994). Si fa presente che la nuova disciplina ha effetto dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti dei provvedimenti in oggetto, che si fa riserva di comunicare tempestivamente, unitamente ad eventuali modifiche conseguenti ai controlli di legge.

DECRETO MINISTERIALE N. 178 DEL 31 MAGGIO 1994

(Omissis)

Decreta:

Capo I

Personale docente

ART. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale n. 93 del 30 marzo 1991 e successive modifiche ed integrazioni, che non vengono modificate dal presente decreto sono confermate e si considerano parte integrante del decreto stesso.

Titolo I

Adeguamento dell'O.M. n. 93 del 30 marzo 1991 alle nuove disposizioni in materia di determinazione degli organici dettate dal D.I. n. 132 del 15 aprile 1994

ART. 2.

1. Il D.I. n. 132 del 15 aprile 1994, nel dettare disposizioni per la determinazione degli organici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96, prevede, all'art. 3, la determinazione di dotazioni organiche provinciali, comprensive dei posti di dotazione organica aggiuntiva della scuola materna e secondaria e dei posti di contingente provinciale provvisorio della scuola elementare da utilizzare

per le seguenti finalità.

A) copertura delle maggiori esigenze derivanti da eventuali scostamenti tra le classi previste e quelle effettivamente costituite.

B) sostituzione degli insegnanti assenti per l'intero anno scolastico o per periodi di durata superiore a cinque mesi.

C) attuazione dei nuovi orientamenti educativi per la scuola materna definiti con il D.M. 3 giugno 1991.

D) attuazione degli obiettivi formativi fissati, per la scuola elementare, dalla legge 5 giugno 1990, n. 148, con particolare riguardo allo sviluppo dell'insegnamento della lingua straniera.

E) diffusione di processi di innovazione didattica e sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curriculari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria.

F) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi.

G) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi.

2. L'emanazione del predetto D.I. e del D.M. n. 176 del 26.5.1994 rende necessario un adeguamento conseguenziale delle disposizioni contenute nell'O.M. n. 93 del 30.3.1991. Le disposizioni contenute nella citata O.M. n. 93 del

ULTIMISSIMA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Gabinetto

Prot. N. 1642/DN

Circolare N. 200

Roma, 22 giugno 1994

OGGETTO: Trasmissione O.M. n. 199 del 22 giugno 1994 recante modifiche ai termini operativi delle attività amministrative concernenti trasferimenti, passaggi ed assegnazioni provvisorie del personale direttivo ed A.T.A. di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado.

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., al fine di predisporre la necessaria procedura per le operazioni di mobilità, si trasmette copia dell'O.M. n. 199 del 22 giugno 1994, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, recante modifiche ai termini operativi della attività amministrativa concernenti trasferimenti, passaggi ed assegnazioni provvisorie del personale direttivo ed A.T.A. di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado.

Il Capo di Gabinetto

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

prot. n. 1641/DN

Ordinanza Ministeriale n. 199

Roma, 22 giugno 1994

(Omissis)

Art. 1.

Sono ulteriormente modificati, limitatamente all'anno scolastico 1994/1995 e secondo quanto indicato nei successivi ar-

ticoli della presente Ordinanza, i termini già fissati con la precedente disposizione di cui in premessa.

Art. 2.

(Personale direttivo)

Per il personale direttivo di ruolo delle scuole elementari e delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, la data per la determinazione delle disponibilità per i trasferimenti definitivi e/o annuali (art. 4, art. 29 O.M. del 2 marzo 1984 ed ultimo cpv Avvertenze) e operazioni correlate è fissata al 12 luglio 1994.

Il relativo movimento (art. 19 dell'O.M. 2 marzo 1984) verrà pubblicato entro la data del 25 luglio 1994.

Il termine finale per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria (art. 22 O.M. del 2 marzo 1984) è fissato al 10 agosto 1994.

Art. 3.

(Personale A.T.A.)

Per il personale A.T.A. di ogni ordine e grado di istruzione, la data per la determinazione delle disponibilità per i movimenti e relative operazioni correlate, è fissata al 12 luglio 1994.

La data di pubblicazione dei posti disponibili (art. 8 O.M. n. 311 del 31 ottobre 1988), ai fini dei trasferimenti, è fissata al 19 luglio 1994.

Il relativo movimento (art. 14 dell'O.M. n. 311 del 31 ottobre 1988) verrà pubblicato entro la data del 29 luglio 1994.

Il Ministro

MINISTERIALI

30.3.1991 e successive modifiche e integrazioni, concernente il personale della scuola materna e secondaria titolare di posti di d.o.a. ed il personale della scuola elementare titolare di posti c.p.p. si intendono, pertanto riferite al personale titolare dei posti della dotazione organica provinciale prevista dall'art. 3 del D.I. 15.4.1994 e dall'art. 1 comma 2 del D.M. 26.5.1994, ivi compreso quello che sia assegnato in soprannumero alla predetta dotazione organica, fatto salvo quanto viene stabilito nel presente decreto.

ART. 3.

1. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti i docenti assegnati alla predetta dotazione organica provinciale si dispone che per i docenti che sono assegnati sui posti di tale dotazione organica a seguito di passaggio di ruolo, i pnteggi relativi alla anzianità di servizio previsti dal Titolo I della tabella di valutazione sono attribuiti nella misura spettante nel nuovo ruolo di appartenenza.

2. L'utilizzazione del predetto personale viene finalizzata alla realizzazione delle attività previste dall'art. 3 citato D.I. del 15.4.1994.

ART. 4.

1. Per la realizzazione delle attività previste alle lettere F) e G) del citato art. 3 possono essere attivati i progetti nel limite del 15% dei posti della dotazione provinciale predetta. Tale percentuale deve essere determinata distintamente per gradi di istruzione senza avere riguardo, per la scuola secondaria alla distinzione in classi di concorso.

2. Con precedenza rispetto a tutte le altre operazioni di utilizzazione possono essere assegnati alle predette attività, qualora ne facciano domanda, i docenti titolari o in servizio nelle scuole che siano state autorizzate ad attivare secondo il quadro delle disponibilità iniziali che viene determinato dal Provveditore agli Studi ai sensi dell'art. 10 dell'O.M. n. 93 del 30.3.91. Tale assegnazione può avvenire per l'intero orario di cattedra ovvero anche solo per parte di esso a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra. Occorre altresì che venga fatta salva la continuità didattica.

ART. 5.

1. Per quanto concerne la scuola elementare, l'utilizzazione del personale assegnato alla dotazione organica di cui all'art. 3 del citato D.I. e finalizzata a soddisfare prioritariamente le esigenze relative alla estensione dell'insegnamento della lingua straniera sulla base dei piani provinciali predisposti secondo i criteri stabiliti dalle circolari ministeriali n. 116/90 e seguenti.

2. Entro il limite massimo del 15% della dotazione predetta, l'utilizzazione del personale è finalizzata a garantire l'eventuale prosecuzione e la possibile attivazione di progetti formativi per corrispondere entro il limite suddetto, a specifiche esigenze didattiche e sociali nel contesto dello sviluppo di tutti gli elementi di qualità presenti nella legge di riforma, con particolare riguardo

sione scolastica, agli alunni con difficoltà di apprendimento, agli alunni extra comunitari, all'arricchimento dell'offerta formativa di cui all'art. 8, comma 1, della Legge n. 148/90.

TITOLO II

Utilizzazione in altro ruolo o in altra provincia del personale docente appartenente a ruoli con situazione di soprannumero

ART. 6.

1. Ad integrazione di quanto disposto per l'anno 1993-94, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del D. L.vo 35/93, qualora persistano le situazioni numeriche di soprannumerarietà che hanno determinato nell'anno scolastico precedente utilizzazioni in altro o in altra classe di concorso ovvero in altra provincia, le stesse sono prorogate, anche d'ufficio, nell'anno scolastico successivo secondo le modalità già individuate per le nuove utilizzazioni e attenendosi ai seguenti criteri.

2. Al fine di favorire la continuità didattica le proroghe, sia a domanda che d'ufficio, sono disposte prioritariamente nella scuola di utilizzazione dell'anno scolastico precedente e in subordine, in mancanza di disponibilità nella predetta scuola, in altra scuola o sede secondo le preferenze espresse dagli interessati.

3. Allo scopo di privilegiare le operazioni a domanda si indica il seguente ordine in cui le operazioni di utilizzazione debbono essere effettuate. Si procede innanzitutto alle utilizzazioni a domanda effettuando nell'ordine, prima le proroghe e quindi le nuove utilizzazioni - fino alla concorrenza del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente.

4. Qualora dopo le operazioni a domanda persistano ancora situazioni di soprannumerarietà si procede, nei confronti dei soli docenti soprannumerari, alle proroghe e alle nuove utilizzazioni d'ufficio sempre nel limite del numero di utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente. Quindi si procede all'assegnazione della sede provvisoria nei confronti dei docenti di nuova nomina.

5. Nel caso che residuino posti disponibili dopo le operazioni predette saranno disposte ulteriori utilizzazioni che si rendano necessarie a fronte di situazioni di soprannumerarietà determinatesi nel nuovo anno scolastico, dando sempre la precedenza alle operazioni a domanda.

ART. 7.

1. Si dispone che in materia di determinazione delle condizioni che debbono sussistere perché si proceda alle utilizzazioni ex articolo del D. L.vo n. 35/93, qualora la situazione attinente all'organico di fatto subisca variazioni rispetto all'organico di diritto, non si procede ad utilizzazione in altro ruolo o ad altra classe di concorso solo se i docenti interessati possono essere utilizzati nell'ambito del ruolo e della classe di concorso di appartenenza per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra.

ART. 8.

posti di sostegno sono effettuate seguendo, per quanto possibile, l'ordine sopraindicato. Pertanto le proroghe e le nuove utilizzazioni a domanda sui posti di sostegno dei docenti provenienti da altro ruolo ovvero da utilizzazioni nell'ambito della provincia dei docenti appartenenti allo stesso ruolo e con precedenza rispetto alle proroghe e alle nuove utilizzazioni d'ufficio dei docenti provenienti da altro ruolo.

TITOLO III

Individuazione dei docenti soprannumerari

ART.9.

1. La disposizione dell'accordo intervenuto il 18.11.1993 - secondo cui, ai fini dell'individuazione dei docenti soprannumerari, i docenti provenienti da istituzione scolastica aggregata, nell'anno scolastico in cui avviene tale aggregazione, sono individuati prioritariamente come tali - riguarda la fase di individuazione del soprannumero ai fini dell'individuazione del soprannumero in organico di fatto, operazione che precostituisce situazioni per la mobilità in organico di diritto dell'anno scolastico successivo, i docenti provenienti dalla scuola aggregata confluiscono in un'unica graduatoria con i docenti titolari della scuola aggregante.

ART. 10.

1. Limitatamente all'a.s. 1994/95, qualora ai fini della definizione dell'organico di diritto non sia possibile tener conto dei provvedimenti di soppressione e aggregazione di istituzioni scolastiche, che saranno disposte a decorrere dallo stesso anno, e pertanto non possa operare la prima fase di individuazione del soprannumero prevista dall'accordo citato nell'articolo precedente, in relazione all'organico di fatto saranno individuati prioritariamente come soprannumerari i docenti entrati a far parte dell'organico della scuola aggregata o aggregante, - a decorrere dallo stesso anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni - per trasferimenti, passaggio o nuova nomina. Infatti, qualora l'unificazione degli organici conseguente al provvedimento di aggregazione avvenisse prima delle operazioni di trasferimento e passaggio, il conseguimento della titolarità nella scuola aggregante da parte di questi ultimi docenti sarebbe subordinata al preventivo assorbimento nell'organico unificato dei docenti provenienti sia dalla scuola aggregante che dalla scuola aggregata.

2. Ove si renda necessario individuare ulteriori posizioni di soprannumerarietà sull'organico di fatto, saranno individuati prioritariamente come tali i docenti facenti parte dell'organico della scuola aggregata già dagli anni scolastici precedenti, analogamente a quanto sarebbe avvenuto sull'organico di diritto.

3. Da ultimo sono da individuare come soprannumerari i docenti entrati a far parte dell'organico della scuola aggregante già dagli anni scolastici precedenti.

TITOLO IV

Posti disponibili per le operazioni di utilizzazione

ART. 11.

1. Le operazioni di utilizzazione e sistemazione qualora il numero dei posti disponibili sia superiore a quello dei docenti da utilizzare, sono disposte in modo che la disponibilità residua si riferisca a posti il cui conferimento per supplenza comporti un minor aggravio di spesa per l'erario dello Stato. Pertanto possono essere effettuate utilizzazioni su posti conferibili per supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche solo qualora sia garantita, in relazione al numero dei docenti da utilizzare, la copertura di tutti i posti conferibili per supplenza annuale.

TITOLO V

Utilizzazioni sulle attività previste dall'art. 5 del D.L. n. 323/1988 convertito dalla legge n. 426/88

ART. 12.

1. La domanda di utilizzazione per le attività previste dall'art. 5 del D.L. n. 232/1988, convertito dalla legge n. 426/88, può essere prodotta sia dai docenti titolari di posti di organico sede che da docenti titolari della dotazione organica provinciale di cui all'art. 3 del D.I. n. 132 del 15.4.1994.

TITOLO VI

Utilizzazione del personale a disposizione ai sensi dell'art. 15 dell'O.M. n. 93 del 30.3.1991.

ART. 13.

1. I docenti messi a disposizione ai sensi dell'art. 15 della Ordinanza Ministeriale sulle utilizzazioni sono utilizzati nella scuola dalla quale amministrativamente dipendono, oltre che per la sostituzione dei docenti di tutte le materie alle condizioni previste dalla normativa vigente, per la sostituzione dei docenti della stessa classe di concorso, ovvero di classe di concorso per la quale in possesso del titolo di studio, anche per i periodi di assenza del titolare per i quali è prevista dalla normativa vigente la nomina del supplente da parte del capo d'istituto. Parimenti sono utilizzati sui posti di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione ovvero anche in mancanza del titolo di specializzazione qualora la supplenza venga altrimenti conferita a personale non di ruolo non specializzato.

ART. 14.

1. L'utilizzazione nell'ambito del distretto viene disposta per la sostituzione dei docenti dello stesso ruolo e della stessa classe di concorso, ovvero per classe di concorso per la quale sono in possesso del titolo di abilitazione o, in subordine, del titolo di studio qualora la supplenza sia altrimenti conferita a personale non di ruolo non abilitato e limitatamente alle scuole dello stesso grado di quella di appartenenza, per i periodi di assenza del titolare che comportino la nomina del supplente.

TITOLO VII

Coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza.

ART. 15.

del Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 181 del 19.2.1994, l'O.M. n. 93 del 30.3.1991 viene modificata nel senso di prevedere che - per i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, per i quali ricorrono le condizioni per l'applicazione della legge 100/87 e che abbiano chiesto e non ottenuto l'assegnazione provvisoria - nella sede (Comune) di servizio del coniuge, per mancanza di posti disponibili l'utilizzazione nella predetta sede viene disposta anche per le attività previste alle lettere F e G del D.I. n. 132 del 15.4.1994 e dall'art. 5 del D.L. 426/88 se presenti nel quadro complessivo delle esigenze ovvero sotto forma di messa a disposizione. L'utilizzazione su sede vicinaria viene disposta solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

TITOLO VIII

Utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola media
 ART. 16.

1. Conformemente a quanto avviene per la scuola materna ed elementare le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno della scuola media vengono effettuate esclusivamente con riferimento alle disponibilità esistenti in organico di fatto. Sono soppresse pertanto le operazioni previste dall'art. 24, lettera A, dell'O.M. sulle utilizzazioni.

2. Le conferme delle utilizzazioni dei docenti di scuola media, che venivano disposte sull'organico di diritto, verranno effettuate sull'organico di fatto prima delle nuove utilizzazioni dei docenti appartenenti allo stesso ruolo.

TITOLO IX

Utilizzazioni su posti di sostegno negli Istituti di istruzione secondaria di II grado

ART. 17.

1. Nelle utilizzazioni da disporre anche d'ufficio sui posti eventualmente eccedenti gli accantonamenti previsti per i docenti in possesso del titolo di specializzazione aspiranti a supplenze sui posti di sostegno, viene data la precedenza a docenti appartenenti ad una area disciplinare diversa da quelle ove è accertata la disponibilità del posto, che siano forniti del titolo di specializzazione e che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito dell'area disciplinare di appartenenza, rispetto a docenti appartenenti all'area per la quale occorre disporre l'utilizzazione ma sforniti del titolo di specializzazione.

TITOLO X

Utilizzazione dei docenti di educazione tecnica

ART. 18.

1. I docenti di educazione tecnica che restano assegnati nelle scuole di titolarità, ai sensi dell'art. 49 della Ordinanza Ministeriale sulle utilizzazioni con orario inferiore a quello di cattedra, possono essere utilizzati, fino al completamento del predetto orario di cattedra, per periodi superiori a 10 giorni anche su classe di con-

Disposizioni ministeriali

(continuazione dalla terza pagina)

corso diversa da quella di titolarità per la quale sono in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio ovvero su posti di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione o anche in mancanza di tale titolo, qualora la supplenza venga altrimenti conferita a personale non di ruolo non specializzato.

TITOLO XI

Disposizioni concernenti il personale insegnante tecnico pratico

ART. 19.

1. Al fine di consentire lottimale utilizzazione del personale insegnante tecnico pratico assegnato dagli uffici scolastici provinciali alle istituzioni scolastiche ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 12 dell'O.M., anche in un'ottica di contenimento della spesa, i capi di istituto procederanno nella fase dell'assegnazione dei docenti alle classi, in caso di posti costituiti con un numero di ore superiore alle 18, alla attribuzione al personale a disposizione di parte delle ore costituenti il posto, salvaguardando in ogni caso l'unitarietà dell'insegnamento nella singola classe e fermo restando l'obbligo di completamento dell'orario di servizio secondo le priorità previste dall'art. 14 del D.P.R. 399/88. I capi d'istituto, inoltre, procederanno, in applicazione della delibera del collegio dei docenti prevista dal comma 5, punto B), dell'art. 12 dell'O.M. che abbia individuato specifiche profes-

ionalità ai fini della realizzazione dei progetti proposti, all'attribuzione di ore di insegnamento al personale a disposizione secondo i criteri sopra indicati anche in caso di posti costituiti con 18 ore.

2. Nella definizione del quadro provinciale complessivo delle esigenze attinenti all'attività didattica, sulla cui base disporre le messe a disposizione del personale I.T.P. in soprannumero, il Provveditore valuterà le eventuali proposte di utilizzazione dei presidi degli istituti tecnici riguardanti la realizzazione di progetti, deliberati dal collegio dei docenti, per le esigenze connesse al passaggio ad ordinamento delle sperimentazioni "Ambra" ed "Ergon".

TITOLO XII

Pubblicazione di un Calendario di massima delle operazioni di utilizzazione

ART. 20.

1. I Provveditori agli Studi, prima di procedere alle operazioni di utilizzazione, dovranno affiggere agli albi dei loro uffici, insieme al quadro delle disponibilità iniziali, un calendario di massima delle operazioni di utilizzazione. Il predetto calendario potrà subire modifiche solo in relazione ad esigenze organizzative e tecniche degli uffici scolastici provinciali.

TITOLO XIII

Personale dei Conservatori e delle Accademie

ART. 21.

1. Per quanto riguarda il personale docente dei Conservatori e

delle Accademie, i reclami di cui al comma quinto dell'art. 11 dell'O.M. 20.11.1993, n. 322 e le deduzioni formulate dai direttori delle suddette istituzioni scolastiche vanno inviati al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Istruzione artistica.

TITOLO XIV

Insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare - Conferma e assegnazione dei docenti che operano come specialisti

ART. 22.

1. Prima delle nuove assegnazioni per l'insegnamento della lingua straniera nell'ambito del circolo o in un circolo diverso da quello di titolarità, vengano disposte le conferme e le assegnazioni dei docenti specialisti che abbiano perso il posto a causa delle soppressioni delle classi o del plesso ove operavano come specialisti.

3. Per le conferme e le assegnazioni dei docenti in questione non trovano applicazione le precedenti di cui all'art. 8 dell'Ordinanza sopraccitata.

CAPO II

Personale amministrativo tecnico ausiliario

ART. 23.

1. L'utilizzazione dei collaboratori amministrativi presso le sezioni staccate e le scuole coordinate potrà essere effettuata prescindendo dall'esistenza o dalla necessità di un servizio di magazzino nelle peredette sedi, purché sussista, comunque, l'effettiva esigenza del suddetto personale.

ART. 24.

1. Qualora si renda necessario provvedere all'utilizzazione di collaboratori tecnici, in mancanza di posti relativi ad aree corrispondenti al titolo posseduto, oltre all'attivazione di procedure di riqualificazione, sarà consentita l'utilizzazione, anche parziale, presso istituti nei quali esistano laboratori il cui grado di utilizzazione sia inferiore a quello previsto per la costituzione di un posto. Sarà consentita, in subordine, l'utilizzazione presso i licei classici ed istituti magistrali (qualora vi sia presenza di corsi sperimentali ad indirizzo scientifico o tecnologico) ovvero, mediante convenzione con l'ente locale, come previsto dal D.L. 6.11.1989, n. 357, convertito nella legge 27.12.1989, n. 417, presso i licei scientifici.

ART. 25.

1. I corsi di riconversione professionale dei collaboratori tecnici in soprannumero saranno orientati verso aree che presentino, tendenzialmente, maggiori disponibilità di posti, anche ai fini della mobilità a domanda o d'ufficio.

ART. 26.

1. Relativamente alle procedure a favore dei portatori di handicap, saranno aggiornate le modalità ed i termini di presentazione della documentazione che da titolo a precedenza, secondo quanto previsto dal D.L. 27.8.1993 n. 321, convertito nella legge 27.10.1993 n. 423. Saranno in ogni caso adottate, nella materia sopra specificata, procedure identiche a quelle che regolano i trasferimenti del personale A.T.A.

ART. 27.

1. I collaboratori tecnici in soprannumero, una volta formulata la graduatoria d'istituto, saranno individuati dal preside con riferimento alle aree ove si sono verifi-

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - M. D'Ascola - V. De Cima - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Amministrazione - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - Fax 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994

Spedizione in abbonamento postale - 50% Roma

Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 11/07/1994 - Stampato il 14/07/1994

Vi sorvegliamo

(continuazione dalla prima pagina)

Enti vari) è necessario intervenire per fare pulizia, il che significa rimuovere chi va rimosso e premiare (ce ne sono tanti) chi merita. Ecco un segnale forte di reale cambiamento che i cittadini aspettano. Cioè l'attuale maggioranza non deve limitarsi a governare bene con lo scopo di soddisfare il proprio elettorato (conservazione del consenso) ma deve fare molto di più di quanto ha promesso in campagna elettorale, proprio perché deve tentare di accrescere il consenso; se così non fosse l'attuale maggioranza sarebbe destinata fin da oggi a diventare minoranza.

Vi è poi una seconda categoria, i cosiddetti furbi (i più pericolosi!), che riuscivano contemporaneamente a curare tranquillamente i propri affari ed a strizzare l'occhio altrove, così da rimanere sempre in piedi, operazione che sicuramente è riuscita a molti di loro in questa fase di rinnovamento. Sia chiaro, lo ripetiamo, che non siamo per una caccia alle streghe ma riteniamo che non bisogna

indugiare se si vuole realizzare il cambiamento. Troppe sono le pastoie della macchina amministrativo-burocratica, perché loro signori, che la conoscono bene, possano intervenire e vanificare gli sforzi dei neofiti e indurli a sbagliare, (l'inesperienza ha un costo), così da preparare il ritorno del passato.

E' necessario denunciare questi comportamenti e snidare i comitati d'affari che si sono occultati per tanto tempo nei gangli vitali della pubblica amministrazione, facendo il bello e cattivo tempo.

E' ora di smetterla di far finta di non vedere o non capire; per quanto ci riguarda diciamo loro: "vi conosciamo, vi sorveglieremo, non provateci".

Queste le nostre preoccupazioni e i nostri timori; ci auguriamo di non essere tacciati di essere delle cassandre, anche perché, qualora si dimostrassero fondati i nostri timori, ben magra sarebbe la consolazione di poter dire che l'avevamo previsto.

A. S.

cate le diminuzioni di posti, considerando soprannumerario il personale con minor punteggio tra quello assegnato a ciascun area.

2. Non verrà considerato in soprannumero il personale collaboratore tecnico in possesso del titolo per l'accesso ad altra area per la quale si verifichi disponibilità di posti nello stesso istituto di titolarità.

3. I nominativi dei collaboratori tecnici, individuati come soprannumerari, saranno comunicati al Provveditore agli Studi.

ART. 28.

1. Verrà precisato, nelle note alla tabella di valutazione dei titoli, relativamente ai coordinatori amministrativi, che il punteggio per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza, è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 420/1974.

ART. 29.

1. Vengono resi disponibili, ai fini delle utilizzazioni, i posti di titolarità di personale con distacco sindacale.

ART. 30.

1. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per il visto e la conseguente registrazione.

Il Ministro: D'Onofrio

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Gabinetto
Circolare n. 188
Prot. n. 1101/DM
9 giugno 1994

Riferimento quesiti pervenuti in merito interpretazione penultimo comma atto di indirizzo n. 71 del 28 febbraio 1994, precisasi che personale docente mantenuto ad esaurimento ex art. 63 Legge n. 270/82, che non opti per inquadramento nei ruoli personale amministrazione scolastica aut amministrazione in cui presta servizio, est restituito ad insegnamento per essere utilizzato in supplenze temporanee di breve durata. Nei periodi in cui non sia utilizzato in supplenze temporanee, predetto personale continuerà a svolgere compiti cui è assegnato presso Amministrazioni aut uffici scolastici.

Comunicasi altresì che ai fini migliore organizzazione uffici interessati si ritiene opportuno prorogare termini per esercizio diritto opzione per inquadramento nei ruoli Amministrazione centrale aut periferica al 31 agosto 1994 facendo coincidere termine stesso con fine anno scolastico.

Con occasione si fa presente che nei confronti personale docente collocato fuori ruolo sensi art. 113 D.P.R. n. 417/74, continuano ad applicarsi, anche per a. sc. 1994/95, disposizioni impartite con CC.MM. n. 4 del 5.1.94 et n. 95 del 17.3.94.

D'Onofrio: Ministro Istruzione

Noi, inattuali

(continuazione dalla prima pagina)

sti loro la rappresentanza in esclusiva dell'Assoluto. D'altro canto osserviamo, in ambienti troppo nostalgici per non dirsi missini, che del fascismo-regime ammirano il peggio e del fascismo-movimento non sanno cogliere il meglio (al di là della destra e della sinistra), l'incapacità di individuare i nodi tramite i quali la flessibile trama viva della scuola italiana permette — attraverso poche significative innovazioni (pensiamo ad esempio alla filosofia in tutti gli indirizzi secondo curvature diverse) — di intraprendere viaggi "ipertestuali" nella realtà, con la quale bisogna confrontarsi, piaccia o non piaccia.

La vera malattia della scuola italiana, specialmente di quella superiore è l'autoreferenzialità del sistema in generale, dei singoli docenti in particolare: quella stessa miscela di individualismo, accademismo, deresponsabilizzazione che costringeva Gentile e Lombardo-Radice al drastico intervento per una scuola che fosse responsabile verso la comunità nazionale. Non vorremmo però che lo sforzo per il risanamento di questo versante del sistema, nella torsione dal progetto-Stato al progetto-microcomunità e piccole patrie, in tempi di straripante liberismo, finisca per volgere ad esiti sostanzialmente e semplicemente utilitaristici: l'unico sbocco che è lecito non augurarsi, per l'avvenire delle nostre scuole.

L. M.